

N. R.G. 2014/50041



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 50041/2014 promossa da:

[REDACTED]

ATTORE/I

contro

[REDACTED]

CONVENUTO/I

Il Giudice dott. Antonella Di Tullio,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 02/03/2015
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Dato atto che l'opposizione non è fondata su prova scritta, in ragione del fatto che manca la prova dell'effettivo addebito di interessi usurari, tenuto conto che l'eccezione di nullità del contratto di leasing per cui è causa con riferimento alla clausola che regola la misura di corresponsione degli interessi moratori è generica, dato atto che i contratti in esame prevedevano la ~~cd clausola di salvaguardia~~, ossia la riduzione dell'interesse moratorio nei limiti del tasso soglia in caso di intervenute variazioni del tasso pattuito all'epoca dell'inadempimento (art. 8);

dato atto che la citata sentenza della Corte di Cassazione (350/13) dice solo che "si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge al momento nel momento in cui sono promessi o convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori", che nello specifico il tasso di mora era stato pattuito in termini di maggiorazione del tasso corrispettivo e che dunque la maggiorazione cui si riferisce la Corte attiene la modalità di pattuizione di quel tasso di mora, senza peraltro affermare che tasso corrispettivo e tasso di mora vadano comunque cumulati;

P.Q.M.

Dichiara il decreto ingiuntivo n. 10512/14 provvisoriamente esecutivo

Concede i termini ex art. 183 VI comma cpc decorrenti dal 30.6.2015 e rinvia la causa all'udienza del 23.11.2015 ore 10

Si comunichi.

Roma, 2 marzo 2015

Il Giudice
dott. Antonella Di Tullio

